

IL SILVIERATO FORTE

DECIDO TUTTO IO

Al premier con la riforma costituzionale andranno anche i poteri di nomina e di revoca dei ministri

La controriforma costituzionale, in approvazione al Senato, ha un solo punto chiaro: la dittatura della maggioranza.

di Alfonso Di Giovine

Se a proposito del progetto di revisione costituzionale in approvazione al Senato si può utilizzare un apparente ossimoro come «Costituzione incostituzionale» la definizione è di Giovanni Sartori - è perché si ha ben presente la differenza fra "costituzione" e "costituzionalismo": fra un testo costituzionale, cioè, approvato secondo le procedure formali prescritte, e un filone di pensiero che da Montesquieu in poi teorizza un'architettura costituzionale fondata sul pluralismo di poteri in equilibrio fra di loro, in modo che nessuno possa prevaricare gli altri e instaurare in tal modo una "dittatura", della maggioranza e/o del premier, come Prodi l'11 marzo scorso nella riunione fra i capigruppo del centrosinistra. Questo è invece l'orizzonte di senso in cui si iscrive la revisione costituzionale attraverso una serie di articoli che si possono suddividere in quattro gruppi. Un primo gruppo comprende gli articoli che consistono nella formalizzazione di prassi affermatesi nell'ultimo decennio (e condivise, ahimè, dal centrosinistra, che poi, nella bozza Amato del dicembre 2003, ha fatto un passo indietro precisando che il nome del candidato premier deve essere stampato sulla scheda).

Fatto salvo il dubbio di irrigidirle attraverso la scrittura, in quest'ambito va collocato il nuovo articolo 92, a norma del quale la «candidatura alla carica di primo ministro, avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati».

È con questa norma che si compie il primo passo verso il «silvierato» (è sempre Sartori), spacciandolo per modello Westminster, senza rendersi conto che esso è indissolubilmente legato a caratteristiche peculiari del sistema politico inglese e del rapporto fra partito e premier.

In un secondo gruppo vanno annoverate le norme che si pongono come conseguenza di quella appena citata: tipico, in tal senso, è il terzo comma del nuovo articolo 92, poiché è ineludibile, in un contesto nel quale il vertice dell'esecutivo risulta dall'esito elettorale, che la sua nomina da parte del presidente della Repubblica avvenga «sulla base dei risultati elettorali».

A un terzo gruppo di norme vanno ricondotte quelle il cui complessivo orizzonte di senso è di modellare un premier assoluto (Leopoldo Elia), stravolgendo gli equilibri e la flessibilità del regime parlamentare fino a mettere in dubbio la tenuta della forma di stato e la conformità ai principi del costituzionalismo: mi riferisco alla variegata (ma di una varietà a senso unico) casistica in ordine al rapporto primo ministro-Camera dei deputati per quel che riguarda lo scioglimento anticipato della seconda. È in questo ambito che si realizza un accentramento di poteri pressoché senza limiti nelle mani del primo ministro, che non trova «riscontro in nessuno stato retto oggi dalla forma di governo parlamentare» (Elia): per di più, la sua blindatura arriva al punto di prevedere un'inedita sfiducia costruttiva attivabile soltanto dalla maggioranza, con il risultato di rendere l'istituto poco più che

teorico (visto che basta un piccolo manipolo di deputati fedeli al premier per bocciarla) e di affermare un'inammissibile differenza di status fra deputati della maggioranza, che hanno il potere di attivare la sfiducia costruttiva, e deputati dell'opposizione, che ne sono privi.

C'è di più: essendo previsto un "equilibrio del terrore" (in quanto la sfiducia solo in casi rarissimi non darebbe luogo allo scioglimento) esemplato sui modelli vigenti a livello locale e regionale, se quell'equilibrio dovesse funzionare secondo la logica che lo ha immaginato - e che sta operando ai due livelli minori appena evocati -, quella cioè di atrofizzare di fatto gli istituti della sfiducia e dello scioglimento anticipato, il risultato sostanziale sarebbe non quello di una razionalizzazione della forma di governo parlamentare, ma di un suo superamento in (parziale) direzione Washington. Dico "parziale", perché del modello nordamericano si importerebbe solo la forza dell'esecutivo, non quella del Congresso.

Se si è parlato di «autobiografia della maggioranza», non è solo perché il progetto di revisione riflette la cultura del mito del capo, ma anche perché è l'espressione dell'insofferenza verso i limiti, i controlli, gli organi di garanzia che essa ha mostrato in questi quattro anni di governo. È dunque naturale che sia rintracciabile nel testo in questione (che in quest'ambito fa sistema con leggi ordinarie approvate nel corso della legislatura, come quelle sulla televisione, sul conflitto di interessi, sulla magistratura, sulla difesa ad personam di Berlusconi e dei suoi sodali) un quarto gruppo di norme il cui obiettivo politico-costituzionale è quello di affrancare da vincoli o da limiti la gestione del potere. Al vuoto di ogni normativa sullo statuto dell'opposizione si aggiunge in questo campo la disciplina in ordine al presidente della Repubblica e alla Corte costituzionale: il primo ridotto a «garante della Costituzione» privo dei mezzi per garantirla; la seconda manomessa nei suoi equilibri interni in chiave assurdamente pro-regionale, prevedendosi che ben quattro dei quindici giudici «sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Un'altra dimensione del progetto in esame, che induce a considerarlo come «autobiografia della maggioranza», consiste nell'averlo concepito come terreno o merce di scambio tra le forze di maggioranza (Prodi): ma l'inconciliabilità delle prospettive politiche dei partner di governo ha dato luogo, per quel che riguarda la riforma del titolo V e del Senato sedicente schizofrenico dei rapporti fra centro e periferia, tanto da giustificare l'ossimoro «devolution centralista» (Ceccanti) e a una configurazione del Senato come potenziale *veto player* (soggetto, cioè, fornito di poteri di interdizione sull'indirizzo governativo). Si tratta in effetti di un pasticcio indigesto in cui si accatastano, per un verso, spinte autonomistiche (esclusiva competenza regionale in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, scuola e polizia amministrativa regionale e locale), prerogative dello Stato (al quale rimane la competenza esclusiva ad emanare norme generali sulla tutela della salute e sull'istruzione) e vera e propria restaurazione centralista (prevedendosi, nel nuovo articolo 120, un generale potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, e introducendosi, nel nuovo articolo 127, la clausola onnicomprensiva dell'interesse nazionale). Per un altro verso si prevede un premierato onnipotente nei confronti della Camera e debole nei confronti del Senato (potenzialmente anche di diverso colore politico), il quale, pur avendo il dono dell'inalterabilità in quanto non può essere sciolto, può mettersi di traverso nei confronti delle politiche governative, salvo che il governo non attivi una complicata procedura, nella quale viene coinvolto in maniera impropria anche il capo dello Stato, che riconduca la decisione legislativa nelle mani della Camera.

A fronte di questo museo degli orrori rimane la risorsa del referendum. Ma se lo si vuole vincere - e non sarà facile, vista la lunga coda di paglia che la sinistra ha nell'aver creato il clima culturale (cui neppure la bozza Amato si sottrae in ordine al punto della sfiducia costruttiva di maggioranza) estremizzato dalla revisione costituzionale della destra - appare autolesionistico definire, come si legge sul Riformista del 12 marzo scorso, la Costituzione del 1947 un «museo delle cere».